

Circolare n. 4 /2007

Legge Finanziaria anno 2007/2

Disposizioni volte al contrasto dell'evasione e al recupero di base imponibile

Premessa

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 arrecante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Finanziaria), pubblicata in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

In questa sede verranno analizzate le disposizioni relative alla disciplina introdotte per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e per recupero di base imponibile.

1. Studi di settore: commi da 13 a 27

La Finanziaria ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina degli studi di settore che era stata precedentemente già rivisitata dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 (Manovra bis).

Nel sistema previgente, gli studi di settore potevano essere utilizzati ai fini di un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria:

- per le imprese in regime di contabile semplificata, in modo automatico anche in relazione a scostamenti che si realizzavano con riferimento ad un unico periodo di imposta;
- per le imprese in regime di contabile ordinaria per opzione o per gli esercenti arte e professione se i ricavi ovvero i compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore risultavano superiori a quelli determinati in maniera puntuale dal contribuente per almeno due periodi su tre consecutivi;
- per le imprese in contabilità ordinaria per obbligo di legge, qualora fosse dichiarata l'inattendibilità della contabilità.

I commi 2 e 3 dell'articolo 37 della Manovra bis hanno disposto che l'Amministrazione finanziaria può procedere all'applicazione dell'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, a prescindere dal regime di contabilità adottato e i contribuenti interessati saranno sottoposti ad

accertamento già quando non risultano congrui per una sola annualità rispetto agli studi di settore.

Le novità introdotte dalla Finanziaria sono molteplici e si possono riassumere essenzialmente come segue:

1. revisione degli studi di settore e nuovi indicatori;
2. estensione dei soggetti interessati;
3. limitazioni al potere di accertamento;
4. inasprimento delle sanzioni.

1.1 Revisione degli studi di settore e nuovi indicatori

In riferimento alla revisione degli studi il comma 13 dell'art.1 della Finanziaria¹ ha stabilito un nuovo termine triennale per la revisione degli studi di settore, in luogo del precedente termine quadriennale sancito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Fino all'elaborazione e alla revisione degli studi di settore si deve tener conto anche di specifici nuovi indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, ritenuti in grado di rilevare la presenza di ricavi, compensi e corrispettivi non dichiarati dal contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

In merito all'applicazione dei nuovi indicatori va detto che la disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2007 e pertanto essa potrà avvenire esclusivamente a far data dal periodo di imposta 2007.

La circolare ministeriale n.11 del 16 febbraio 2007 ha precisato che i citati indicatori di normalità economica saranno determinati dallo strumento GERICO pertanto incideranno direttamente sullo studio di settore, nel senso che una eventuale incoerenza ad uno o più indicatori comporterà una maggior stima dei ricavi.

In ogni caso si avrà un unico livello di adeguamento per cui un contribuente risulterà non congruo alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o i compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori.

1.2 Soggetti interessati ed esclusi

In riferimento ai soggetti interessati la Finanziaria² ha stabilito che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti il cui ammontare dei ricavi o dei

¹ Mediante l'introduzione dell'articolo 10-bis nella legge 8 maggio 1998, n. 146, legge istitutiva degli studi di settore.

compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o dei compensi determinabili sulla base degli studi stessi, con esclusione dei soggetti:

- hanno dichiarato un valore dei ricavi superiore ad euro 7.500.000,00³;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo di imposta.

E' importante sottolineare che sono attratti dalla disciplina degli studi di settore i contribuenti che hanno cessato e successivamente riaperto l'attività entro sei mesi nonché quelli la cui attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n.11 del 16 febbraio ha precisato che l'attività costituisce mera prosecuzione dell'attività quando quest'ultima presenta il carattere della novità unicamente dal punto di vista formale ossia che viene svolta, ancorché da altro soggetto, in sostanziale continuità.

Inoltre, fermo restando la verifica caso per caso, a titolo esemplificativo deve ritenersi prosecuzione di attività svolte da altri soggetti le situazioni derivanti da acquisto d'azienda, da donazioni e successioni, da operazioni di trasformazione e da operazioni di scissione e fusione di azienda;

- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività⁴.

1.3 Limitazione al potere di accertamento

La Finanziaria ha introdotto nell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 4-bis che si sostanzia nella preclusione per l'amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti sulla base di presunzioni semplici (accertamento di tipo analitico-induttivo), sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA, a condizione che il contribuente:

- risulti congruo agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione;
- soddisfi i nuovi indicatori di coerenza economica.

² Sostituendo l'art. 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146 che individua i soggetti non sono sottoposti all'applicazione degli studi di settore.

³ In precedenza il limite era fissato ad euro 5.164.568,99.

⁴ La circolare ministeriale del 26 febbraio 1997 n. 48 ha precisato che si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello in cui è stata svolta l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale e pertanto non si considerano periodi normale di svolgimento dell'attività, restando escluse dall'applicazione degli e pertanto sono attratte dall'attuale normativa:

- quelli da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria o l'inizio delle procedure di liquidazioni coatta amministrativa o fallimento;
- quelli successivi al primo periodo di imposta, qualora la società non abbia ancora avviato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale.

Al verificarsi delle citate condizioni l'accertamento induttivo non potrà essere effettuato salvo che gli importi di ricavi/compensi non siano superiori del 40 per cento o comunque di euro 50.000,00, ai ricavi/compensi dichiarati.

Il seguente esempio ha l'intento di rendere più chiaro il concetto:

Contribuente congruo i cui ricavi ammontano ad euro 300.000,00.

Ipotesi a): l'utilizzo di presunzioni semplici determina un maggior ammontare di ricavi pari ad euro 30.000.

In tale ipotesi è preclusa la possibilità di effettuare l'accertamento in quanto i maggiori ricavi sono inferiori al 40 per cento dei ricavi dichiarati.

Ipotesi b): l'utilizzo di presunzioni semplici determina un maggior ammontare di ricavi pari ad euro 60.000 dei ricavi dichiarati.

In tale ipotesi è possibile procedere ad accertamento in quanto i maggiori ricavi, pur essendo inferiori al 40 per cento, superano il limite massimo consentito di euro 50.000,00

Tale agevolazione non deve essere considerata una franchigia in quanto al superamento della soglia scatta per l'Amministrazione Finanziaria la possibilità di effettuare un accertamento in riferimento all'intero maggior importo di ricavi/compensi.

In caso di rettifica, l'Amministrazione Finanziaria deve motivare nell'atto le ragioni che hanno indotto la stessa a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

La mancata indicazione, nella motivazione dell'avviso di accertamento può determinare la nullità dello stesso⁵.

1.4. Inasprimento delle sanzioni

I commi 25, 26 e 27 della Finanziaria⁶, hanno elevato del dieci per cento le sanzioni, esclusivamente nel caso in cui il maggior imponibile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10 per cento di quello dichiarato.

⁵ L'articolo 42 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 contempla tra le cause di nullità dell'atto la mancata motivazione ed inoltre il secondo comma dello stesso articolo impone che l'avviso di accertamento debba essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

⁶Tale disposizione è intervenuta mediante l'introduzione dei commi 2-bis e 4-bis degli articoli 1e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, decreti che disciplinano le sanzioni previste nelle ipotesi di infedele o omessa indicazione dei dati previsti per la comunicazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. Compensazioni di imposte: commi da 30 a 32

Il comma 30, art.1 della Finanziaria ha introdotto limitazioni alla possibilità di effettuare compensazioni di imposte con crediti e contributi derivanti da dichiarazione⁷.

Si ricorda che l'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 ha concesso la possibilità, a tutti i contribuenti con e senza partita IVA, di eseguire i versamenti unitari con il modello F24 utilizzando i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

L'articolo 34 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) aveva limitato l'effetto della compensazione fissando il tetto delle compensazioni nell'anno solare ad euro 516.456,90.

La Finanziaria ha stabilito un nuovo ulteriore limite a carico però dei soli soggetti, società o persone fisiche, titolari di partita IVA i quali qualora intendano utilizzare in compensazione importi che superino euro 10.000,00 devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno precedente quello in cui hanno intenzione di effettuare l'operazione di versamento con compensazione, l'importo e la tipologia di crediti oggetto della stessa.

Entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare l'esito dei suoi controlli al contribuente e in caso di mancata comunicazione vale il silenzio-assenso che consentirà quindi al contribuente di procedere alla compensazione.

Le disposizioni attuative per l'applicazione di tale procedura sono demandate ad un apposito provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Attività di lavoro autonomo svolte da medici e paramedici: commi da 38 a 41

I presenti commi hanno previsto che, a far data dal 1° marzo 2007, per i compensi derivanti da attività mediche e paramediche svolte in strutture sanitarie private, l'obbligo dell'incasso e della relativa registrazione venga effettuato direttamente da parte della struttura sanitaria e non più da parte del lavoratore autonomo.

Viene stabilito inoltre che la struttura sanitaria debba provvedere e con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento, a comunicare all'Agenzia delle Entrate i compensi

⁷ Tale operazione, ormai conosciuta come compensazione orizzontale si è andata ad aggiungere alla cosiddetta compensazione verticale, già esistente prima dell'emanazione del D.Lgs 241/1997 consistente nella compensazione nell'ambito dello stesso tributo (es. IVA con IVA; IRAP con IRAP, ecc..) e che non necessita di essere riportata ed evidenziata nel modello F24 in quanto viene effettuata direttamente nella relativa dichiarazione. Per usufruire della "compensazione orizzontale" invece, il contribuente deve comunicarla all'Amministrazione Finanziaria presentando il modello di versamento F24, indicando negli importi a debito le somme da compensare, e negli importi a credito le somme utilizzate in compensazione.

incassati per ogni lavoratore autonomo.

4. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio: comma 43

Il comma 43 della Finanziaria ha introdotto l'articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di disciplinare l'obbligo per il condominio di operare una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Tale ritenuta si applica anche ai corrispettivi qualificati come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto è il condominio in persona del proprio amministratore, indipendentemente dalla veste giuridica (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.).

La circolare Agenzia delle entrate n. 7 del 7 febbraio 2007 ha chiarito che la ritenuta va applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati nell'esercizio d'impresa (articolo 1655, Codice civile), ma anche ai contratti d'opera (articolo 2222, Codice civile) in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Pertanto l'obbligo della ritenuta si applica anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell'ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta in esame i corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), in quanto trattasi di attività svolta da un professionista abitualmente.

I corrispettivi di tali prestazioni sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Sono, altresì esclusi dall'applicazione della ritenuta i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.

La ritenuta d'acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data

di emissione della relativa fattura.

L'obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato all'atto del pagamento, sussiste a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima.

La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dall'imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.

Il versamento della ritenuta deve avvenire entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui è stata il pagamento al prestatore, tramite modello F24 e i codici tributi da utilizzare sono il 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell'IRPEF) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell'IRES).

I dati riguardanti le ritenute effettuate e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare.

Il condominio deve altresì provvedere, per il tramite del proprio amministratore, al rilascio della certificazione unica attestante l'ammontare delle somme e valori corrisposti nonché la relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate.

5. Applicazione del reverse charge nel settore edile: comma 44

Il comma 44 della Finanziaria ha sostituito il comma 6 all'art. 17 DPR 633/72 prevedendo che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.

L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era stata inizialmente prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ma con comunicato dell'12 ottobre 2006 era stato rinviato a data da destinarsi.

La Finanziaria ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2007, l'applicazione del sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti⁸ aventi ad oggetto opere edili.

⁸ Si ricorda preliminarmente che l'appalto è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, appaltatore, di realizzare una determinata opera, oppure un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

L'appaltatore si avvale di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e rispondendo dell'esito finale davanti al committente.

L'appaltatore può a sua volta incaricare altri soggetti, detti subappaltatori⁸, per la realizzazione dell'opera o per la realizzazione di una parte di essa, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro e con autorizzazione del committente.

5.1 Modalità operative

Il principio del reverse charge consiste nell'inversione dell'onere del versamento IVA dal cedente al cessionario.

Infatti, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, per le operazioni previste dall'art. 17, sesto comma, debitore d'imposta è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese.

Ai fini contabili, il prestatore dovrà emettere la fattura senza addebito dell'imposta e senza il diritto di rivalsa, indicando quale causale di non imponibilità la norma di cui al presente comma. L'appaltatore, invece, sarà tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

1. nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro i quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);
2. nel registro delle fatture di acquisto per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta;

Data la doppia registrazione nel registro IVA a credito e nel registro IVA a debito, le posizioni creditorie e debitorie risulteranno compensate.

Ne consegue che, nella catena dei soggetti che si dipanano dal primo appaltatore sino all'ultimo subappaltatore, obbligato al versamento dell'imposta è solo il primo appaltatore o il soggetto che effettua la ristrutturazione e non ciascuno dei subappaltatori.

Il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da:

- da soggetti che operano in regime di franchigia previsto per i contribuenti minimi dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, dall'art. 37, commi da 15 a 17, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)⁹;
- nell'ambito di taluni rapporti associativi, come ad esempio nell'ipotesi in cui la società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro e procede al ribaltamento dei costi alle società consorziate consentendo loro di concorrere alle spese in base alle rispettive quote di partecipazione;
- nelle ipotesi in cui il consorzio di cooperative, affidi l'esecuzione dei lavori ai soci.

⁹ Restano validi per tali soggetti l'obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 quali gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, dell'obbligo di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e degli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie.

5.2 Requisiti soggettivi ed oggettivi

Per identificare le prestazioni alle quali deve essere applicato il sistema del reverse-charge, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 ed alle relative note esplicative.

La sezione F della richiamata tabella indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite dalle note esplicative, comprendono:

- i lavori generali di costruzione¹⁰;
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.

La circolare Agenzia delle entrate n. 37 del 29 dicembre 2006 ha precisato che il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia, che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Pertanto il regime dell'inversione contabile si applica quando sia l'appaltatore che il subappaltatore appartengano al settore edile.

5.3 Recupero credito IVA

A seguito della nuova disciplina si verificherà un eccesso di IVA a credito per i subappaltatori, in quanto essi saranno privati della possibilità di recuperare l'IVA sugli acquisti trattenendola dall'IVA addebitata ai committenti.

Pertanto, la Finanziaria, confermando quando già disposto dalla Manovra bis, mediante l'introduzione dell'articolo 6-bis e 6-ter all'art. 17 DPR 633/72 ha:

- o esteso la facoltà di richiedere il rimborso (IVA annuale o infrannuale) anche ai subappaltatori edili;
- o ha previsto che gli stessi abbiano la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR n. 542/99¹¹, inoltre, qualora l'attività

¹⁰ I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..

¹¹ Art. 8, comma 3, del DPR n. 542/99: I contribuenti che effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA possono richiedere rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, oppure, in alternativa, effettuare la compensazione di crediti e debiti relativi a imposte sui redditi, addizionale regionale, contributi previdenziali, IVA, ecc, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di

svolta dal subappaltatore nell'esercizio precedente sia rappresentata per l'80% da attività oggetto dell'inversione contabile, il limite della compensazione orizzontale previsto dall'art. 34 comma 1, della legge n. 388/2000, pari ad euro 516.456,90 è elevato ad euro 1.000.000;

6. Novità per i mediatori immobiliari: commi 46-49

I commi da 46 a 49 della Finanziaria, unitamente alle disposizioni della Manovra bis, hanno introdotto rilevanti novità per l'attività degli agenti immobiliari.

Con la Manovra bis il legislatore, al fine di contrastare il fenomeno dei pagamenti "in nero" nell'ambito dei contratti di compravendita immobiliare, ha reso obbligatorio, al momento del rogito, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, relative alle modalità di pagamento, al prezzo stabilito e all'eventuale intervento, nell'operazione, di un mediatore.

La Finanziaria ha introdotto due nuovi obblighi in capo agli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39:

1) Registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività.

In pratica, oltre ai notai, ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria e finanziaria anche i mediatori immobiliari saranno tenuti a richiedere la registrazione in relazione alle scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività, per la conclusione degli affari come ad esempio i contratti preliminari, contratti di locazione, ecc.

2) In solido con i contraenti al pagamento dell'imposta per le predette scritture private stipulate a seguito dell'attività di mediazione.

Ad esempio l'imposta di registro in misura fissa di euro 168 per la registrazione del contratto preliminare relativo alla cessione soggetta ad Iva, l'imposta proporzionale del 2 per cento sul corrispettivo della locazione di un immobile ecc.

Inoltre la Finanziaria, nel sostituire il comma 22 dell'articolo 35 della Manovra bis, ha previsto che all'atto della compravendita di un immobile ciascuna delle parti ha l'obbligo di rendere apposita dichiarazione (sostitutiva di atto di notorietà) recante i seguenti elementi:

- a) se si è avvalsa di un mediatore;
- b) il codice fiscale o la partita Iva del mediatore;

riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.

- c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio;
- d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

In caso di mancata iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 03/02/1989 n. 39, e successive modificazioni il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

Le sanzioni in caso di esercizio abusivo dell'attività sono state elevate da un minimo di Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000.

7. Istituzione sistema integrato: commi 56

A far data dal 1° gennaio 2007 è stato istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, al fine di analizzare e monitorare la pressione fiscale. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuate le basi di dati di interesse nazionale che comporranno il sistema integrato.

8. Tracciabilità dei compensi di artigiani e professionisti: comma 69

Il comma 69 della Finanziaria, sostituendo il comma 12 bis alla Manovra bis, ha disposto che il limite di euro 100 per la riscossione di somme in contanti di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a decorrere al 1° luglio 2009.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della Manovra bis¹² e fino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in euro 1.000.

Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in euro 500.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 13 marzo 2007

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

¹² Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.